

Bologna, 24 giugno 2025

Spett.li

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGIONE LOMBARDIA

REGIONE DEL VENETO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

REGIONE LIGURIA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE TOSCANA

REGIONE UMBRIA

REGIONE MARCHE

REGIONE LAZIO

REGIONE ABRUZZO

REGIONE MOLISE

REGIONE CAMPANIA

REGIONE PUGLIA

REGIONE BASILICATA

REGIONE CALABRIA

REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO ALLA SALUTE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

A mezzo pec

**OGGETTO: ISTANZA DI INTEGRAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AUTORIZZATA CON ORDINANZA PRESIDENZIALE DEL TAR LAZIO – ROMA.**

Spett.li Amministrazioni,

invio la presente ad integrazione della richiesta inviata dalla scrivente in data 26/06/2023 con messaggio pec avente ad oggetto "PAOLETTI S.R.L. Esecuzione ordinanza presidenziale del TAR

Lazio - Roma, n. 03578/2023 - notifica per pubblici proclami”, sempre per dare esecuzione all’**ordinanza presidenziale del TAR Lazio – Roma, n. 03578/2023** con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami in relazione al ricorso pendente innanzi al **TAR Lazio – Roma, Sez. III Quater, R.G. 406/2023** proposto da PAOLETTI S.R.L. *“anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”*.

Dal momento che in data 24/06/2025 la mia cliente ha proposto un ulteriore ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento del provvedimento di ripiano adottato dalla Regione Marche con Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 14 del 14/3/2025, **si richiede di integrare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’ulteriore atto di motivi aggiunti, qui allegato, proposto dalla società ricorrente.**

Si richiama l’attenzione di codesta Spett.le Amministrazione sugli incombeni posti a suo carico dall’ordinanza in oggetto e sulla necessità di rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove essa è reperibile.

Cordiali saluti

Avv. Micaela Grandi